



*Ministero
per i beni e le attività
culturali*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

*Lettera inviata solo tramite posta elettronica.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6,
DPR 445/2000 ed art. 47 commi 1 e 2 D.lgs 82/2005.*

Udine, 08/05/2019

Dott. Arch. Paolo Bon
Pres. Ordine Architetti P.P.C.
della Provincia Di Udine
oappc.udine@archiworldpec.it

E.p.c.

Sindaco Mara Beorchia
Comune di Ovaro (UD)
comune.ovaro@certregione.fvg.it

Per. Ind. Fermo Intorre
Responsabile unico del procedimento
fermo.intorre@com-comeglians.regione.fvg.it

Dott. Orlando Gonano
Responsabile del Procedimento di gara
orlando.gonano@carnia.utifvg.it

Dott. Marco Padrini
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio LL. PP. Infrastrutture
territorio@certregione.fvg.it

<i>Prot. n.</i>	6941	<i>Allegati</i>		<i>Risposta al foglio del</i>	29/03/2019	<i>N</i>	18232/G
<i>Class</i>	34.16.07.10	<i>Fasc.</i>	68.8	<i>Prot. Sabap del</i>	02/04/2019	<i>N</i>	5106

Oggetto: Procedura di conferimento dell'incarico relativo ai servizi tecnici di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'iniziativa: "Interventi di edilizia e impiantistica presso il fabbricato comunale denominato Casa Guidetti finalizzati alla realizzazione di servizi semi-residenziali e residenziali rivolti all'accoglimento di persone anziane"
Richiesta parere in merito alla legittimità delle figure professionali preposte alla direzione lavori su immobile di interesse storico artistico vincolato.

Richiedente: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Udine
COMUNICAZIONE

VISTA la richiesta di cui all'oggetto, citata in epigrafe;

VISTO il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, a norma dell' articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@beniculturali.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

www.sabap.fvg.beniculturali.it

In relazione alla richiesta segnata a margine e relativa all'oggetto, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, da un riscontro della documentazione giacente in atti d'archivio di questo Ufficio e riguardante l'immobile in oggetto, comunica che non risultano **provvedimenti diretti di tutela emanati** ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004. Tuttavia l'immobile in oggetto risulta tutelato *ex lege* in quanto rientrante nei beni tutelati ex artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, comma 1, quali cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, opera di autore non vivente e la cui esecuzione risalgono ad oltre settanta anni.

In tal caso qualunque intervento volto a modificare lo stato attuale degli immobili è soggetto alla prescritta autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004.

Le opere in oggetto con riferimento all'edificio denominato "Casa Guidetti", risalente ai primi anni del '900 e sito in Comune di Ovaro, (Fig. 29, mapp. 432), hanno ottenuto l'autorizzazione a lavori su beni culturali rilasciata dalla scrivente SABAP FVG con protocollo n. 14447 datato 17.12.2015.

A tal fine gli incarichi riguardanti i beni culturali devono essere assegnati in conformità **a quanto disposto dall'articolo 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riguardante la "professionalità dei progettisti di opere di interesse culturale: [...]** le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

In primo luogo, in base all'interpretazione della norma, e della Soprintendenza quale scrivente Ufficio, si ritiene che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali siano di competenza esclusiva della figura dell'architetto; si ritiene inoltre che la direzione lavori non possa essere annoverata tra le prestazioni di mera "parte tecnica" in quanto le decisioni che competono alla figura del "direttore dei lavori" attengono al progetto stesso di tutela e conservazione del bene culturale, potendo comportare alti fattori di rischio riguardanti la tutela del bene stesso.

In secondo luogo il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 si riferisce presumibilmente alla figura di architetto generalmente intesa, (alla fine del ciclo di studi e regolarmente abilitato; si ritiene quindi che per eseguire opere e lavori di qualunque genere su beni tutelati dal D.Lgs 42/2004 da parte di architetti con laurea triennale si dovrebbe presumere in linea teorica, una equiparazione tra la figura ante riforma (lauree quinquennali a ciclo unico con qualifica di architetto) e post riforma (laurea triennale con qualifica di architetto Junior) evidentemente non aderente alle disposizioni di legge.

All'iscritto nella Sezione B, infatti, spetta il Titolo di "Architetto Junior" potendo esercitare solo le competenze di cui all'art. 16, comma 5, lett. a), D.P.R. 328/2001 per cui "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore "architettura":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; per quanto riguarda il caso proposto si ritiene che le attribuzioni del laureato triennale abbiano un ruolo di supporto e collaborazione alle competenze proprie dell'architetto o dell'ingegnere e mai un ruolo di assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei lavori.

Per quanto sopraesposto il ruolo dell'architetto, nel caso di lavori su beni culturali, deve riferirsi invece ad un'assunzione diretta di responsabilità che però stando al punto 2 dell'art. 16, lettera b, all'architetto junior "concernono l'assunzione diretta di responsabilità di progettista e direttore dei lavori per quanto attiene costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate", quindi non applicabili al caso di lavori su beni culturali in quanto presuppongo un approccio progettuale specifico e non ripetibile, che prevedono soluzioni diverse a seconda delle condizioni di contesto storico e architettonico del bene tutelato.

Si richiama inoltre la Sentenza 09/01/ 2014 n. 21 del Consiglio di Stato per la quale "solo gli architetti possono effettuare interventi sugli immobili vincolati", la pronuncia del T.A.R. Veneto n. 743/2014 e la pronuncia del Tar della Campania nella sentenza 3718/2018 del 5 giugno 2018.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@beniculturali.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

www.sabap.fvg.beniculturali.it

Si ritiene quindi che esulino dalla competenza dell'architetto junior le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, ecc.) di competenza propria dell'architetto o dell'ingegnere per costruzioni sottoposte a regimi vincolistici di tipo storico artistico di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Si reputa quindi che le opere in oggetto, e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dei lavori debbano necessariamente contemplare, tra le figure professionali preposte allo scopo, quella dell'architetto con laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento o magistrale) della durata di cinque anni e quindi regolarmente iscritto alla SEZIONE A dell'Albo degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti, e che tale figura debba avere funzione di coordinamento nei confronti di ulteriori figure professionali che eventualmente dovessero affiancarlo.

Si comunica quindi agli Enti interessati affinché mettano in atto tutte le misure necessarie a ristabilire le condizioni di tutela e conservazione dei beni culturali così come disposto dal D.Lgs 42/2004.

Il presente parere viene espresso per le sole parti di competenza, spetterà all'Ordine Professionale richiedente la verifica di eventuali requisiti di equiparazione tra titoli di studio inerenti la pratica della professione di architetto.

Questo Ufficio, per le motivazioni sopraesposte, si riserva quindi di mettere in atto tutte le azioni necessarie al ripristino delle condizioni di tutela sui beni culturali in oggetto come previsto dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

IL SOPRINTENDENTE

dott.ssa Simonetta Bonomi



Responsabile del procedimento: funzionario architetto Mirko Pellegrini, mirko.pellegrini@beniculturali.it

06/05/2019



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@beniculturali.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

www.sabap.fvg.beniculturali.it

